

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2626**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,  
DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI e ZANCAN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2003**

---

Istituzione dell’Agenzia nazionale per la gestione degli esiti  
del nucleare e norme per la localizzazione dei depositi

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prende le mosse dal «Documento su una strategia d'intervento per la disattivazione degli impianti nucleari e per la sistemazione dei rifiuti radioattivi di media e bassa radioattività, inclusi quelli derivanti dallo smantellamento degli impianti nucleari» della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite a esso connesse, approvato nella seduta del 29 aprile 1999 (Doc. XXIII, n. 27), nonché dalla strategia individuata nel documento trasmesso dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato al Parlamento il 21 dicembre 1999, per delineare le azioni urgenti volte alla messa in sicurezza degli esiti della «avventura» nucleare nel nostro Paese. In tal senso si muoveva anche un disegno di legge presentato dal gruppo dei Verdi alla Camera, con la prima firma dell'onorevole Scalia, Presidente della citata Commissione d'inchiesta. Con la firma da parte dell'Italia della Convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi e degli elementi di combustibile nucleare esaurito, fatta a Vienna il 20 settembre 1994, resa esecutiva dalla legge 19 gennaio 1998, n. 10, lo Stato italiano aveva assunto formalmente, nei confronti di tutti i Paesi che aderiscono all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), l'impegno di garantire la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, riconoscendo, così, alla problematica una valenza ed un interesse di portata nazionale. In particolare spetta allo Stato definire la *policy* della gestione e garantirne la sicurezza; stabilire ed applicare un chiaro quadro legislativo e regolatorio, garantendo la partecipazione della popolazione e degli enti locali al processo decisionale e stabilire

gli obblighi connessi con la sicurezza della gestione del combustibile nucleare irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Il tutto deve avvenire, ovviamente, garantendo la massima informazione ai cittadini, a partire dai meccanismi di individuazione sino alla validazione del sito (o dei siti) ottimali. L'obiettivo principale, l'isolamento dei materiali radioattivi dalla biosfera, va perseguito su una scala temporale plurisecolare e le cui prime fasi di attuazione, le più delicate dal punto di vista radioprotezionistico, si sviluppano nell'arco di alcune decadi. È chiaro come, per il decisore politico, si tratta di una problematica inedita: regolare l'organizzazione di attività di controllo destinate a durare per oltre una decina di generazioni a venire. Questa scala temporale lunghissima va confrontata da un lato con l'urgenza di mettere in sicurezza i siti nucleari ed i rifiuti radioattivi di diverso tipo, in quanto le strutture attuali non sono state progettate per la scala temporale richiesta, dall'altro va tenuto in considerazione il versante dei costi della sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi, che richiede necessariamente l'accantonamento di risorse finanziarie adeguate che, per l'entità delle stesse, necessitano di un orizzonte temporale molto lungo, per il quale il Paese è già oggi in fortissimo ritardo, aggravato da alcune iniziative estemporanee che non hanno tenuto nel debito conto gli obblighi di informazione e di partecipazione dei cittadini e neppure della necessità di far precedere la realizzazione dei siti e la stessa localizzazione dallo svolgimento dei necessari studi geologici, idrogeologici, sismici e da tutte quelle attività di ricerca *in loco* che sono indispensabili per una gestione in sicurezza del materiale in questione. La caratterizzazione e la qualificazione del sito e la progettazione delle strut-

ture adeguate richiedono un'accurata preparazione ed una fase di attuazione i cui tempi sono medio-lunghi. Anche qui l'urgenza di avviare questa fase è evidente: fino a che tale centro di deposito definitivo non esisterà, i rifiuti già condizionati, e quelli che continueranno a essere prodotti da attività industriali e dagli utilizzi in campo sanitario e della ricerca scientifica, dovranno continuare ad essere depositati presso i siti attuali, debitamente adeguati, ove possibile. In sostanza la creazione di un idoneo centro di deposito definitivo è la condizione indispensabile per avviare le attività di denuclearizzazione dei siti esistenti e, inoltre, per ridurre i rischi associati all'attuale sistemazione dei rifiuti, rischi che nel tempo sono destinati ad aumentare con l'invecchiamento progressivo delle strutture attuali.

Il quantitativo di rifiuti radioattivi già prodotti, e di quelli che verranno prodotti dallo smantellamento degli impianti e delle centrali, è stimato essere in forma condizionata oltre 200.000 metri cubi. La maggior parte di essi (circa il 96-98 per cento in termini volumetrici) è costituita da quelli di media e bassa radioattività, o ad emivita breve (cioè radionuclidi con tempi di dimezzamento dell'ordine di circa trenta anni), detti di «seconda categoria». Alla tipologia dei rifiuti sopra menzionati va aggiunta un'altra tipologia di rifiuti derivante dall'utilizzo di sostanze radioattive nel settore della ricerca scientifica, in campo tecnologico, nell'industria e nel settore medico-sanitario, terapeutico e diagnostico. Tali rifiuti danno luogo, annualmente, a circa 300-400 metri cubi di rifiuti radioattivi (valore stimato su base operativa), che devono essere raccolti e custoditi perché caratterizzati da radionuclidi a vita medio-lunga e talvolta anche radiotossici. Per i rifiuti di seconda categoria, il deposito definitivo avviene in tutto il mondo in speciali strutture artificiali, spesso di superficie, dette anche «depositi modulari», localizzate in un sito con caratteristiche naturali ed antropiche adeguate e custodito per periodi di

circa 300-350 anni. Oltre alle unità di deposito, il sito può ospitare installazioni ausiliarie, quali ad esempio laboratori di analisi e controllo, stazioni di condizionamento, servizi, e così via. L'insieme si configura, quindi, come un centro tecnologico dove è anche possibile svolgere altre attività di tipo tecnico-scientifico. Poiché l'isolamento dei radionuclidi dalla biosfera è assicurato dalla combinazione condizionamento-strutture ingegneristiche, le caratteristiche geografiche del sito non sono da considerare particolarmente critiche. Pur tuttavia, il sito dovrà possedere quei requisiti geomorfologici indispensabili che lo rendono sicuro nel lungo periodo, anche nelle condizioni incidentali. I rifiuti ad alta radioattività ed a lunga vita media, detti di «terza categoria», che in Italia rappresentano dopo il condizionamento solo il restante 2-4 per cento dell'intera produzione in volume, sono destinati, secondo la prassi universalmente adottata, ad essere immagazzinati in depositi ingegneristici in attesa degli studi sulla fattibilità tecnica di depositi geologici profondi, anche attraverso laboratori sotterranei, svolti in genere solo nei Paesi che proseguono nelle attività nucleari e che dunque presentano notevoli quantitativi di terza categoria, contrariamente all'Italia.

I depositi costituiti da adeguate strutture ingegneristiche, di norma sono utilizzati anche per l'immagazzinamento degli elementi di combustibile esaurito e possono essere realizzati nel medesimo centro di smaltimento dei rifiuti radioattivi di seconda categoria. Considerando la peculiare situazione logistica e l'inventario dei rifiuti radioattivi italiani, le azioni da intraprendere, con priorità, riguardano l'istituzione di un organismo di gestione, nonché il reperimento e la predisposizione di un sito per il deposito definitivo di tipo superficiale dei rifiuti condizionati di seconda categoria. Il problema della sistemazione dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale è stato discusso nel 1996 nell'ambito della sezione nucleare della

Commissione grandi rischi, istituita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'argomento era stato posto all'ordine del giorno sia su sollecitazione della precedente Commissione parlamentare di inchiesta monocomerale, sia a seguito di iniziative giudiziarie e politiche in materia di rifiuti radioattivi. Per la valutazione di un programma operativo, la Commissione aveva istituito un apposito gruppo di lavoro, con rappresentanti di enti ed operatori nazionali interessati al problema: l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), nonché l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA) in qualità di osservatore. Nello stesso periodo l'ENEA ha costituito una *task force* per individuare il sito nazionale di deposito dei rifiuti radioattivi; in particolare essa è stata incaricata di intraprendere le azioni di natura sitologica e progettuale dirette all'individuazione e alla caratterizzazione di un sito idoneo ad ospitare il centro di deposito ed alla definizione concettuale del sistema ingegneristico. La priorità assegnata alla *task force* è stata quella di avviare le azioni preliminari, volte alla scelta del sito nel quale costruire il deposito definitivo dei rifiuti di seconda categoria. Nel dicembre 1999 l'allora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha presentato alle Camere un documento contenente le linee guida per la gestione degli esiti del nucleare, sfociato anche in un accordo di programma tra Stato e regioni. È quel modello che deve essere utilmente seguito, senza sprecare energie e tempo in meccanismi decisionali che, muovendosi con la massima segretezza e centralizzazione, determinano conflitti tra lo Stato e le comunità locali, tra gli «esperti» ed i cittadini, non garantendo l'indispensabile partecipazione democratica al processo decisionale, con l'esito finale di bloccarlo.

Il presente disegno di legge è ispirato ad una pianificazione delle attività di chiusura

del nucleare e quindi della conseguente sistemazione del pregresso, che deve avvenire sulla base di un piano nazionale integrato che faccia ricorso a tutte le risorse e le competenze tecnico-scientifiche ancor oggi disponibili nel Paese. Per garantire un buon processo di scelta del sito di smaltimento è indispensabile l'istituzione di una Agenzia pubblica che raccolga le esperienze e le professionalità disponibili nel Paese, in vista dei lunghi tempi richiesti da una sistemazione definitiva delle attività nucleari pregresse. Questo percorso è fondamentale per la ricerca del consenso, che deve essere basata su un'azione capillare di informazione trasparente. Quest'attività, diretta soprattutto agli amministratori ed ai politici locali, oltre che alle comunità scientifiche ed alle associazioni ambientaliste, dovrà essere condotta da un organismo *super partes*, istituito per essere garante della correttezza delle procedure e delle informazioni. La Francia, la cui esperienza in questo campo è notevole, ha affidato ad esempio la diffusione dell'informazione al cosiddetto «mediatore» nominato dal Consiglio dei ministri, scelto tra persone di indubbia capacità politica ed adeguata cultura tecnologica e scientifica. Il nostro disegno di legge affida a tale Agenzia pubblica sia la responsabilità globale di gestione centralizzata dei rifiuti da chiunque prodotti o detenuti, sia il compito di provvedere, sulla base di un concordato programma di disattivazione, allo smantellamento degli impianti nucleari, quest'ultimo inteso come fase ultima del piano globale di disattivazione previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Ciò per tener conto della sostanziale unitarietà del problema della disattivazione degli impianti, della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare. L'Agenzia deve principalmente proseguire gli studi che condurranno alla caratterizzazione ed alla qualificazione del sito di smaltimento prescelto, programmare con l'ENEA la cessione degli impianti e perseguire la collaborazione con

le università, gli istituti di ricerca e gli organismi europei ed internazionali, al fine di mantenere aggiornato il *know-how* tecnologico in materia di smantellamento, di gestione e di smaltimento dei rifiuti ad alta radioattività, e di sistemazione degli elementi di combustibile nucleare esaurito, nonché concludere accordi di programma con lo Stato, le regioni e gli enti locali. In pratica l'Agenzia, che avrà personalità giuridica di diritto pubblico e sarà sottoposta alla vigilanza del Ministro delle attività produttive, deve garantire l'insieme della gestione finale dei rifiuti radioattivi, assumendo la titolarità del centro di deposito definitivo, durante il quale dovrà attuare un controllo istituzionale adeguato. La gestione di un centro di smaltimento implica, anche e soprattutto, la custodia di lungo periodo durante il quale si ha il «controllo istituzionale», che è quello successivo alla fase operativa, a centro completato e chiuso, quando è necessario custodire il sito ed eseguire controlli e monitoraggi ambientali di vario tipo per circa 300 anni. La gestione di un centro, comportando la titolarità della licenza di esercizio, implica anche che l'Agenzia sia attore dell'*iter* autorizzativo. Come è noto, infatti, quando si deposita un rapporto di sicurezza, si deve contestualmente indicare il titolare. Ne deriva, per come si svolge l'*iter* per un sito di smaltimento, che l'Agenzia è anche il soggetto che qualifica il sito. Altra funzione di base è pertanto la qualificazione del sito. Non si deve confondere questo compito con la

scelta del sito. Si arriva, infatti, alla scelta di un sito attraverso un processo complesso, che implica azioni politiche e tecniche, queste ultime basate sulle caratteristiche che sono state prefissate dalle competenti autorità (ANPA).

Le diverse fasi comprendono: l'individuazione di vari siti potenzialmente idonei; la selezione di una rosa ristretta di siti; l'individuazione dei siti candidati. Tutte queste operazioni necessitano necessariamente di ricerche su documenti esistenti (mappe, piani regolatori, dati climatologici, dati socio-economici, carte idrogeologiche e sismiche aggiornate) e quindi una caratterizzazione in campo, che richiede pertanto il consenso pubblico. Questa fase deve essere preceduta o comunque affiancata da una puntuale informativa, capillare e trasparente, attraverso riunioni con Stato, regioni, province, enti locali, associazioni ambientaliste, e via dicendo, che come è stato detto in precedenza, deve essere svolta da un organismo *super partes* e comunque diverso dall'Agenzia. La qualificazione completa è estesa e lunga, richiedendo sondaggi, verifiche geotecniche, ed altro, e porta la fase decisionale ultima nell'orizzonte di almeno dieci anni, il quantitativo di tempo indispensabile per evitare la certezza di scelte avventate e costose che non risolvono i problemi ma finiscono, involontariamente, con l'aggravarli in quanto minate dalla mancanza dell'essenziale e consapevole consenso dei cittadini e degli amministratori locali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

### NORME GENERALI

#### Art. 1.

1. La gestione dei rifiuti radioattivi è condotta in maniera tale da garantire la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, nonché la tutela dell'ambiente, dalle radiazioni ionizzanti.

2. L'individuazione, la realizzazione e la gestione del sito o dei siti di smaltimento, nonché del deposito o dei depositi, di cui all'articolo 3, costituiscono attività di interesse nazionale e sono realizzate garantendo la partecipazione della popolazione e degli enti locali interessati.

3. Ai fini della realizzazione del deposito o dei depositi di cui alla presente legge, la gestione dei rifiuti radioattivi è svolta secondo le seguenti priorità:

*a)* per i rifiuti di seconda categoria: la predisposizione di un deposito definitivo di tipo superficiale e quindi il reperimento di un sito adeguato per la sua localizzazione;

*b)* per i rifiuti di terza categoria, ivi inclusi i combustibili nucleari irraggiati non inviati all'estero per il ritrattamento: la predisposizione di una adeguata struttura ingegneristica per il loro immagazzinamento temporaneo dell'ordine di alcune decine di anni, localizzata nello stesso sito di deposito definitivo dei rifiuti di seconda categoria.

## Art. 2.

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto non modificate dalla presente legge.

## Art. 3.

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui al capo II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, nonché le seguenti definizioni:

a) «sito di smaltimento»: area qualificata ed autorizzata nella quale è realizzato il centro di smaltimento dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività, consistente nell'insieme degli impianti, dei laboratori, dei servizi e delle apposite strutture idonee a segregare i radionuclidi dalla biosfera;

b) «smaltimento»: collocazione, in un'apposita struttura, di rifiuti radioattivi, condizionati secondo determinate specifiche tecniche, con l'intenzione di non recuperarli;

c) «smaltimento nell'ambiente»: immisione pianificata dei rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro i limiti autorizzati o stabiliti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e dai relativi decreti applicativi;

d) «smantellamento di un impianto nucleare»: fase finale delle attività di disattivazione di un impianto nucleare, consistente nell'insieme delle operazioni volte al rilascio incondizionato del sito dal punto di vista radioprotezionistico, anche mediante la demolizione e la rimozione di strutture, sistemi e componenti;

e) «deposito»: ogni installazione autorizzata di deposito per la quale sia stabilito un tempo massimo di permanenza e di custodia dei rifiuti radioattivi e che garantisca la segregazione dei radionuclidi dalla biosfera;

f) «conferimento»: operazioni di consegna dei rifiuti radioattivi all'Agenzia nazionale di cui all'articolo 4, ai fini della loro collocazione nel sito di smaltimento o nel deposito;

g) «rilascio incondizionato del sito»: la condizione per cui le strutture, i sistemi ed i componenti di un impianto contenenti radioattività sono stati rimossi e le parti eventualmente rimaste in sito non contengono radioattività al di sopra dei livelli autorizzati;

h) «rifiuti radioattivi a media e bassa attività»: categoria di rifiuti radioattivi, anche costituiti da sorgenti sigillate, caratterizzati da una concentrazione di radioattività non superiore ad alcune centinaia di *becquerel* per grammo o che richiedono tempi fino ad alcune centinaia di anni per raggiungere concentrazioni di tale ordine;

i) «rifiuti radioattivi ad alta attività»: tutti i rifiuti radioattivi che non appartengono alla categoria definita alla lettera h).

## CAPO II

### ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

#### Art. 4.

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi, di seguito denominata «Agenzia», avente il compito di:

a) realizzare e gestire il sito o i siti nazionali per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività da chiunque prodotti o detenuti, ivi compresi quelli provenienti dallo smantellamento degli impianti di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e quelli costituiti da sorgenti sigillate;



*b)* realizzare e gestire il deposito o i depositi nazionali per la custodia temporanea dei rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché dei rifiuti costituiti da combustibile nucleare irradiato, materie fossili, fertili, fossili speciali e materie grezze, da chiunque prodotti o detenuti, ivi compresi quelli provenienti dallo smantellamento degli impianti di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e quelli costituiti da sorgenti sigillate;

*c)* assicurare la chiusura delle pregresse attività nel settore elettronucleare e del ciclo del combustibile, promuovendo e coordinando, anche mediante la costituzione di società, secondo quanto previsto all'articolo 8 della presente legge, la disattivazione degli impianti di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

*d)* promuovere studi e ricerche nell'ambito della disattivazione degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, in particolare per quanto concerne l'individuazione di siti di smaltimento in formazioni geologiche profonde per rifiuti radioattivi ad alta attività, a lunga vita media e per gli elementi di combustibile nucleare irraggiato.

2. In particolare, l'Agenzia, nell'ambito dell'assolvimento dei propri compiti:

*a)* caratterizza e qualifica il sito di smaltimento nonché il sito per il deposito nazionale nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione definiti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

*b)* predisporre studi di fattibilità, elabora progetti di massima e provvede alle stesure di progetti esecutivi per la realizzazione dei propri impianti;

*c)* provvede alla realizzazione delle infrastrutture dei propri impianti;

*d)* gestisce le attività di smaltimento e di deposito di rifiuti radioattivi in propri impianti, ed esercita la sorveglianza ambientale nei relativi siti;

*e)* stabilisce criteri e modalità di accettazione dei rifiuti radioattivi nei propri impianti;

*f)* qualifica, secondo specifiche tecniche approvate dall'APAT, i processi di trattamento e di condizionamento dei rifiuti radioattivi ai fini del conferimento in propri impianti;

*g)* stabilisce le modalità di confezionamento dei rifiuti radioattivi e di conferimento dei medesimi ai propri impianti;

*h)* stabilisce il tariffario del conferimento dei rifiuti radioattivi ai propri impianti curando la congruità dei costi.

### 3. L'Agenzia inoltre:

*a)* può provvedere, anche mediante affidamento a terzi autorizzati, al trasporto dei rifiuti radioattivi ai propri impianti nella massima sicurezza per l'ambiente e per la popolazione;

*b)* assicura, operando in regime di concorrenza, la raccolta, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi destinati ai propri impianti di deposito o di smaltimento;

*c)* promuove la formazione del personale per le attività di disattivazione di impianti nucleari e per il trattamento, il condizionamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio ed il sovvenzionamento di dottorati di ricerca;

*d)* al fine di perseguire le finalità istituzionali, può stipulare accordi di collaborazione scientifica con università, enti, istituti di ricerca, e con organismi europei ed internazionali;

*e)* conclude accordi di programma con le amministrazioni dello Stato, con le regioni e con gli enti locali, in cui sono stabiliti gli obiettivi, i tempi ed i costi, nonché le modalità di finanziamento, anche in relazione alle misure di cui all'articolo 15 adottate dal Consiglio dei ministri.

4. Per garantire una corretta gestione dei rifiuti radioattivi ed ai fini della programmazione e della pianificazione della propria attività l'Agenzia può chiedere, nel rispetto dei vincoli inerenti alla sicurezza nazionale, dati e informazioni a soggetti pubblici e privati, che sono tenuti a comunicarli.

5. L'Agenzia assicura la più ampia diffusione dell'informazione sui temi attinenti la propria attività, anche attraverso apposite pubblicazioni. L'informazione deve in particolare comprendere i criteri per l'individuazione di aree idonee alla realizzazione di siti di smaltimento e di deposito di rifiuti, le caratteristiche degli impianti, in particolare per quanto attiene alla protezione dalle radiazioni, nonché i risultati dei controlli ambientali periodicamente condotti.

6. Il presidente dell'Agenzia presenta al Ministro delle attività produttive, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

#### Art. 5.

1. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la consulenza legale e la rappresentanza in giudizio. L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dura in carica cin-

que anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio. Il presidente, che è scelto tra personalità di elevata qualificazione nel settore di competenza dell'Agenzia, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia stessa.

4. Il consiglio di amministrazione è costituito, oltre che dal presidente, da quattro componenti, aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza nel settore di attività dell'Agenzia, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente del Ministro delle attività produttive, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro della salute e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera il bilancio di previsione entro i due mesi precedenti l'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione, ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

b) delibera il piano programmatico e finanziario triennale nonché le eventuali variazioni annuali;

c) delibera i piani annuali di attuazione, compresi quelli relativi al conferimento dei rifiuti radioattivi agli impianti dell'Agenzia;

d) approva i regolamenti interni;

e) può costituire, per lo svolgimento delle attività dell'Agenzia, *joint venture*, società di capitali o consorzi, stipulare contratti o accordi di collaborazione con imprese, enti pubblici e privati, anche con la partecipazione finanziaria degli stessi;

f) delibera le tariffe relative al conferimento dei rifiuti radioattivi agli impianti dell'Agenzia;

g) delibera sugli impegni derivanti dalle competenze istituzionali dell'Agenzia, di cui all'articolo 4;

h) delibera in ordine all'applicazione dei contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale ed alle assunzioni.

6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *a)*, *b)* *e)*, *g)* e *h)* del comma 5 sono approvate dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Le deliberazioni di cui alla citata lettera *h)* sono altresì sottoposte all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Le deliberazioni non approvate ai sensi del comma 6 entro il termine di trenta giorni si intendono esecutive.

8. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tra persone di qualificata esperienza nelle attività di competenza dell'Agenzia, su proposta del presidente, dura in carica cinque anni e può essere confermato soltanto per un secondo quinquennio.

9. Il direttore generale:

*a)* predisporre i piani di cui al comma 5, lettere *b)* e *c)*, che sottopone al consiglio di amministrazione; il piano annuale è predisposto sulla base del piano programmatico e finanziario triennale approvato dal Ministro delle attività produttive;

*b)* attua i piani approvati e le altre deliberazioni del consiglio di amministrazione;

*c)* partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con facoltà di iniziativa e di proposta per le materie di interesse dell'Agenzia;

*d)* presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio di amministrazione il conto consuntivo annuale, corredato da una relazione sull'attività dell'Agenzia nell'anno precedente;

e) predisporre gli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

f) gestisce le attività dell'Agenzia, anche per quanto concerne la determinazione di criteri, modalità e specifiche tecniche, e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione.

10. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, effettua periodici accertamenti della consistenza di cassa e può chiedere al direttore generale dati ed informazioni sulla gestione dell'Agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti; è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; dura in carica cinque anni. Il collegio dei revisori dei conti può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

11. Il presidente ed i componenti degli altri organi di cui al comma 2 sono nominati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine senza che siano intervenute le proposte di cui ai commi 3, 4 e 8, il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla nomina di propria iniziativa entro il mese successivo.

12. L'Agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. La composizione del comitato è definita con apposito decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

13. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e

del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### Art. 6.

1. L'Agenzia, entro quattro mesi dal primo insediamento del consiglio di amministrazione, adotta regolamenti concernenti la propria organizzazione interna ed il relativo funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le ottocento unità, e l'ordinamento delle carriere. In base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore elettrico, ivi compresi i trattamenti integrativi, l'Agenzia delibera il trattamento giuridico ed economico del personale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

2. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica dell'Agenzia avviene mediante pubblico concorso, ferme restando le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8.

3. L'Agenzia, nei dieci giorni successivi al termine fissato dal comma 1, trasmette al Ministro delle attività produttive la delibera adottata, corredata da una richiesta di personale che ne indica i compiti e le responsabilità nonché le relative esigenze nell'immediato.

4. Dopo l'espletamento delle procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, l'Agenzia, con motivata delibera, può assumere, in numero non superiore a cinquanta unità, personale con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, nonché esperti, ovvero collaboratori esterni, in numero non superiore a venti, per specifici obiettivi e contenuti professionali. I suddetti contratti a tempo determinato possono essere rinnovati per non più di due volte.

5. Il personale in servizio, assunto anche a tempo determinato, non può svolgere altro

impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche di carattere occasionale, e non può avere interessi diretti o indiretti con i soggetti esercenti.

6. Per corrispondere all'esigenza di assicurare l'operatività immediata dell'Agenzia, in sede di prima attuazione della presente legge, l'organico dell'Agenzia è costituito dal personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) operante nelle unità programmatiche «Trattamento e condizionamento rifiuti radioattivi» e «Sito per il deposito nazionale di rifiuti radioattivi».

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possono essere apportate modifiche alla dotazione organica iniziale dell'Agenzia definita ai sensi del presente articolo, anche tenendo conto delle eventuali richieste di trasferimento avanzate dal personale di cui al comma 6.

8. La dotazione organica di cui al comma 6 è individuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2003; il personale è trasferito *ope legis* all'Agenzia all'atto dell'insediamento del consiglio di amministrazione e, fino all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *h*), concernenti il trattamento del personale, conserva quello degli organismi di provenienza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite all'Agenzia le corrispondenti risorse finanziarie.

9. Entro sei mesi dal primo insediamento del consiglio di amministrazione, l'Agenzia acquisisce altro personale da amministrazioni pubbliche, enti e società. A tale fine, l'Agenzia concorda con gli enti, le società e le amministrazioni interessati, un piano di trasferimenti di personale qualificato che sottopone all'approvazione del Ministro delle attività produttive. Il piano specifica i compiti e le responsabilità del personale, le relative ri-



sorse finanziarie, nonché i tempi di attuazione dei trasferimenti.

10. Il Ministro delle attività produttive, entro trenta giorni dal ricevimento del piano di cui al comma 9, con proprio decreto stabilisce le modalità ed i tempi dei trasferimenti dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

### CAPO III

#### OBBLIGHI DEI DETENTORI DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEGLI ESERCENTI

##### Art. 7.

1. I detentori di rifiuti radioattivi hanno l'obbligo di conferire i rifiuti stessi all'Agenzia. L'obbligo di conferimento può essere assolto anche tramite i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che siano convenzionati con l'Agenzia.

2. I soggetti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che svolgono attività che riguardano le disposizioni di cui alla presente legge, devono attenersi ai criteri ed alle specifiche tecniche emanati dall'Agenzia e devono operare il conferimento nei tempi e con le modalità concordati con l'Agenzia stessa.

3. I provvedimenti autorizzativi di cui ai capi IV e VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, definiscono, sulla base delle tariffe relative al conferimento dei rifiuti radioattivi agli impianti dell'Agenzia, l'entità e le modalità di prestazione di una adeguata fideiussione a garanzia del dovere di conferimento di cui al comma 1, nonché a garanzia del rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al comma 2. Per le attività per le quali sia

già stato rilasciato il provvedimento autorizzativo, la definizione di cui al primo periodo avviene all'atto del rilascio del provvedimento di cui all'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, o, comunque, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a:

a) i rifiuti radioattivi per i quali esista un provvedimento autorizzativo, emanato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che ne consenta lo smaltimento nell'ambiente o il cui smaltimento nell'ambiente sia esente dall'autorizzazione di cui all'articolo 30 dello stesso decreto;

b) i rifiuti radioattivi che, entro un periodo di 750 giorni dalla loro produzione, soddisfino le condizioni di cui all'articolo 154, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

#### Art. 8.

1. Ad esclusione dei casi di cui all'articolo 12, comma 4, entro un anno dall'insediamento del consiglio di amministrazione dell'Agenzia e, successivamente a tale data, entro un anno dalla definitiva cessazione dell'esercizio, i titolari dei provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e l'Agenzia costituiscono società cui è affidato il compito di provvedere alla disattivazione degli impianti di cui al medesimo capo VII.

2. Nell'atto costitutivo delle società di cui al comma 1 sono, tra l'altro, definiti le modalità ed i termini per il conferimento alle società stesse degli impianti, del personale e delle risorse economiche, ivi comprese le somme accantonate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2.

3. L'atto di cui al comma 2 stabilisce anche i criteri di riparto degli oneri finanziari delle attività di smantellamento degli impianti, la relativa durata e la restituzione del sito. L'atto determina altresì le modalità ed i tempi degli apporti tecnici e finanziari dei titolari alle suddette attività. Nell'atto sono inoltre individuate le modifiche all'assetto organizzativo inerente agli impianti da conferire rispetto a quello descritto nella documentazione prodotta a suo tempo dagli esercenti.

#### Art. 9.

1. Gli atti costitutivi delle società di cui all'articolo 8 sono trasmessi dall'Agenzia al Ministro delle attività produttive per l'approvazione ed hanno efficacia subordinatamente ad essa.

2. Subordinatamente alle prestazioni di garanzia previste dall'articolo 11, comma 6, il Ministro delle attività produttive provvede, sentita l'APAT per gli aspetti di sicurezza nucleare e protezione dalle radiazioni, a vulturare alle società di cui all'articolo 8, nonché alle società di cui all'articolo 12, comma 4, i provvedimenti autorizzativi relativi agli impianti da conferire, di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3. Le società di cui all'articolo 8 e quelle di cui all'articolo 12, comma 4, effettuano le operazioni di disattivazione fino al rilascio incondizionato del sito cui consegue la cessazione delle società stesse.

4. Il personale in servizio presso gli impianti conferiti ai sensi del presente articolo, è assegnato alle società di cui all'articolo 8 ed è collocato dagli organismi di provenienza in aspettativa senza la corresponsione di assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

## Art. 10.

1. A seguito dei provvedimenti di volturazione di cui all'articolo 9, gli atti costitutivi delle società di cui all'articolo 8 sono trasmessi, insieme ai provvedimenti medesimi, al Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

## CAPO IV

## MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

## Art. 11.

1. I titolari di provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, devono elaborare una proposta di piano globale di accantonamento, da indicare nel bilancio, delle somme da destinare allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione degli impianti ed al deposito temporaneo del combustibile nucleare irraggiato e degli altri rifiuti ad alta attività. Il piano globale di accantonamento è sottoposto all'approvazione del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per il periodo pregresso rispetto all'approvazione del piano di cui al comma 1, restano fermi gli obblighi di accantonamento previsti dalle norme vigenti per ciascuno dei soggetti di cui allo stesso comma 1.

3. Il piano globale di accantonamento, approvato ai sensi del comma 1, è soggetto a revisione triennale. Le modifiche eventualmente apportate sono approvate secondo quanto previsto al comma 1.

4. Le modalità di presentazione ed i criteri di approvazione della proposta di piano globale di accantonamento sono stabiliti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.

5. I piani globali approvati e le eventuali modifiche, operate a seguito delle revisioni triennali, sono trasmessi agli interessati ed all'Agenzia dal Ministro delle attività produttive.

6. La titolarità dei provvedimenti autorizzativi relativi agli impianti di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, può essere trasferita subordinatamente alla prestazione da parte dei titolari di adeguate garanzie che consentano la provvista finanziaria per le operazioni di smaltimento dei rifiuti radioattivi, di disattivazione degli impianti nucleari e di deposito temporaneo del combustibile nucleare irraggiato e degli altri rifiuti ad alta attività.

7. L'Agenzia, nel redigere il piano programmatico e finanziario triennale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *b*), tiene conto dei piani globali di accantonamento approvati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché delle eventuali revisioni triennali.

#### Art. 12.

1. L'Agenzia esercita le funzioni e svolge i compiti di cui all'articolo 4 con i mezzi finanziari derivanti:

- a*) dal contributo dello Stato;
- b*) dai finanziamenti relativi ai programmi di tutela ambientale, di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c*) dai proventi delle proprie attività;
- d*) dal contributo di enti e privati;

*e)* dal contributo annuo delle società o degli enti interessati alla produzione, alla distribuzione e alla trasmissione di energia elettrica, in ragione di 0,002 euro per chilovattora (Kwh) per ciascuno di essi;

*f)* dal proprio patrimonio.

2. Il contributo dello Stato per le attività dell'Agenzia, negli esercizi dal 2003 al 2005, è assegnato nella misura rispettivamente di 25, 30 e 40 milioni di euro annui.

3. A decorrere dall'anno 2006, agli oneri relativi alle spese di gestione e di investimento dell'Agenzia, si provvede annualmente con la legge finanziaria dello Stato nella misura definita dal piano programmatico e finanziario triennale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *b)*, della presente legge.

4. Sono assegnate all'Agenzia nella misura del 50,1 per cento le azioni, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze, delle società costituite per lo smaltimento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti.

#### Art. 13.

1. Le somme dovute in relazione al conferimento dei rifiuti radioattivi all'Agenzia sono anticipate dai soggetti di cui all'articolo 11, secondo un piano finanziario concordato con l'Agenzia stessa.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene anche conto dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione del centro di smaltimento e del deposito, nonché del programma di conferimento dei rifiuti all'Agenzia.

3. Le somme anticipate sono rivalutate sulla base delle tariffe di conferimento al momento della consegna dei rifiuti radioattivi al centro di smaltimento o al deposito.

## CAPO V

## LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

## Art. 14.

1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento, e del deposito o dei depositi nazionali, ed allo scopo di assicurare alle amministrazioni regionali e locali, alle province autonome ed alla popolazione la massima correttezza e trasparenza di obiettivi, è istituito un Garante, cui è affidato il compito di condurre e coordinare la concertazione preventiva alla scelta del sito o dei siti.

2. Il Garante è un organo collegiale costituito da tre componenti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attività produttive e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Garante sono scelti tra soggetti di riconosciuta autorevolezza ed indipendenza. La designazione del Governo è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione delle persone designate.

3. Il Garante provvede alle consultazioni con le comunità e con gli organi di governo regionali, locali e delle province autonome, con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e le associazioni interessate; presenta l'economia dell'insieme del progetto, gli obiettivi dei programmi, le caratteristiche tecniche, gli aspetti di sicurezza e di radioprotezione, e svolge con la massima trasparenza, a livello nazionale, un'approfondita azione di informazione a favore delle associazioni rappresentative di interessi diffusi e della popolazione, al fine di verificarne il

consenso. Il Garante valuta altresì le istanze e le segnalazioni presentate dai cittadini, dagli operatori del settore e dalle associazioni citate.

4. Il Garante riferisce periodicamente al Parlamento, al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e presenta agli stessi organi, al termine delle attività volte all'individuazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento e del sito o dei siti dei depositi nazionali, un rapporto con le proprie conclusioni.

5. Il Garante dispone di una segreteria tecnica, i cui componenti, in numero massimo di venti, sono scelti dallo stesso Garante, secondo criteri di comprovata competenza nelle materie di interesse. Il Garante si avvale dell'APAT per tutti gli aspetti di competenza di quest'ultima e, per lo svolgimento delle sue attività, può chiedere il supporto delle amministrazioni pubbliche.

6. I componenti del Garante e della segreteria tecnica non possono esercitare anche indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, ricoprire incarichi di amministratore o essere dipendenti di soggetti pubblici o privati, né avere interessi, anche indiretti, in imprese operanti nel settore di competenza del Garante medesimo. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza la corresponsione di assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, i componenti del Garante non possono intrattenere, anche indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.

8. Le spese di funzionamento del Garante e della segreteria tecnica, di cui al comma 5, sono poste a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli emolumenti spettanti al Garante e ai componenti della segreteria tecnica sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio



dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Le determinazioni in ordine all'individuazione del sito o dei siti di cui al comma 1, sono assunte dal Consiglio dei ministri, sentiti lo stesso Garante nonché i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A seguito delle determinazioni assunte dal Consiglio dei ministri, l'Agenzia avvia le attività di caratterizzazione e di qualificazione puntuali del sito o dei siti ove realizzare i propri impianti di smaltimento o di deposito.

10. Il Garante e la segreteria tecnica, di cui al comma 5, sono sciolti all'atto del rilascio del provvedimento che autorizza la fase di esercizio del sito o dei siti nazionali di smaltimento e del deposito o dei depositi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), o, comunque, a seguito di accertamento, operato con le modalità di cui al comma 2, del venir meno delle esigenze per cui il Garante stesso è stato istituito.

11. La localizzazione di cui al presente articolo deve comunque essere preceduta dalle seguenti azioni:

*a*) completamento ed analisi critica dell'inventario nazionale di rifiuti e di materiali destinati al deposito, al fine di acquisire i dati per il dimensionamento del centro di deposito;

*b*) elaborazione di uno studio concettuale per l'individuazione di un centro di deposito proponibile, sulla base delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti italiani, diretto ad individuare sia la metodologia di valutazione di un sito che la soluzione ingegneristica adatta;

*c*) avvio di uno studio di *performance assessment*, avente per oggetto l'individuazione e l'applicazione di una metodologia di calcolo per la valutazione del comportamento ai fini del contenimento della radioattività, di un sistema di depositi e del sito re-

lativo nelle condizioni di esercizio normale ed in quelle perturbate;

d) caratterizzazione più dettagliata, con le opportune indagini *in loco* diretta a definire le caratteristiche geologiche, sismiche ed idrogeologiche, antropiche e climatiche al fine di disporre dei dati più precisi ed aggiornati per la valutazione quantitativa di *performance assessment*.

#### Art. 15.

1. Il Consiglio dei ministri, in relazione alle determinazioni di cui all'articolo 14, comma 9, in ordine all'individuazione del sito o dei siti, adotta altresì le misure, anche di carattere finanziario e tributario, volte a compensare i vincoli derivanti dall'uso del territorio ai fini della realizzazione del sito o dei siti citati.

2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate su proposta dei Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la regione o la provincia autonoma interessata.

3. Al fine di attuare le azioni di cui al presente capo, il Governo garantisce procedure di cooperazione con le regioni e con gli enti locali, volte a creare un ambiente informato e favorevole alle decisioni inerenti la localizzazione e la realizzazione delle opere per il deposito e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, con specifico riferimento alla elaborazione e alla conduzione di iniziative di informazione, di soluzioni procedurali capaci di assicurare il ragionato confronto di tutti gli interessi pubblici copresenti nella vicenda, di un percorso decisionale trasparente, partecipato e consensuale, di strumenti di raccordo e di cooperazione dei diversi enti pubblici di livello costituzionale che concorrono responsabilmente alla programmazione dei servizi di interesse pubblico, alla pianificazione e allo sviluppo del territorio, alla tutela delle risorse ambientali.

4. L'Agenzia garantisce il rispetto dei principi e delle misure di cui all'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la definizione e l'allestimento di alcune misure volte a promuovere la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi del 4 novembre 1999.

#### Art. 16.

1. Entro dodici mesi dalla presentazione da parte dell'Agenzia del rapporto di caratterizzazione e di qualificazione puntuali del sito o dei siti, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Agenzia e gli enti locali interessati, individua con decreto il sito o i siti nei quali realizzare gli impianti di smaltimento o di deposito.

2. Il decreto di cui al comma 1 contiene, altresì, l'indicazione dei tempi di attuazione di tutte le attività finalizzate alla realizzazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento e di deposito o dei depositi, e provvede all'istituzione di un comitato di coordinamento e consultazione a livello nazionale, nonché di un comitato regionale di controllo.

3. Per ciascuno degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo, la realizzazione è soggetta al nulla osta di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. La procedura di consultazione da adempiere ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 230 del 1995 comprende la commissione tecnica di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo.

4. Oltre a quanto disposto dal comma 3, la realizzazione del deposito avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, di verifica di compatibilità ambientale, di urbanistica e pianificazione territoriale, e ferme

restando le responsabilità poste in capo all'esercente il deposito.

5. Gli obblighi previsti dagli articoli 7 e 13, comma 1, decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 1.

6. In ogni caso, prima della realizzazione dei depositi, sono svolti *in loco* tutti gli opportuni studi e rilievi atti a garantire l'idoneità del sito, nonché la massima sicurezza per l'ambiente e per la popolazione.

## CAPO VI

### NORME SANZIONATORIE

#### Art. 17.

1. Chiunque viola l'obbligo di conferire i rifiuti radioattivi all'Agenzia, di cui all'articolo 7, comma 1, è punito con l'arresto da un mese a tre mesi e con l'ammenda da euro 50.000 ad euro 250.000.

2. Chiunque non osserva, in tutto o in parte, le istruzioni dell'Agenzia di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 25.000.

3. Chiunque contravviene all'obbligo di munirsi di fideiussione di cui all'articolo 7, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

4. La violazione del divieto di cui all'articolo 14, comma 7, è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra euro 25.000 e l'importo del corrispettivo percepito, e, nel massimo, alla maggiore somma tra euro 250.000 e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che ha violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato, e comunque non inferiore a euro 25.000 e non superiore ad 1.000.000 di euro.

5. Chiunque, sottraendosi all'obbligo di conferimento di cui al comma 1, disperde o abbandona rifiuti radioattivi nell'ambiente, in modo da cagionare il pericolo di una grave alterazione dello stato dell'ambiente medesimo è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 250.000. Agli effetti penali, per grave alterazione dello stato dell'ambiente si intende anche il superamento dei livelli di rilevante contaminazione di cui all'articolo 101, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta della metà.

#### CAPO VII

#### NORME FINALI

#### Art. 18.

1. L'articolo 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - (*Procedura per il rilascio dell'autorizzazione. Svolgimento delle operazioni*). - 1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), esaminata l'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 55 e la relativa documentazione, effettua una istruttoria tecnica e trasmette alle amministrazioni di cui all'articolo 55, comma 1, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza e della documentazione medesima, una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di ricezione della relazione dell'APAT, inviano a questa il proprio parere; decorso il suddetto termine, il parere si considera favorevole. L'APAT, sentita la commissione tecnica che si esprime entro tre mesi, invia, entro il mese succes-

sivo, il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni.

3. Il Ministro delle attività produttive rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 55, condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall'APAT.

4. L'esecuzione delle operazioni avviene sotto la vigilanza dell'APAT che, in relazione al loro avanzamento e sulla base di specifica istanza del titolare dell'autorizzazione, verifica l'effettivo venir meno dei presupposti tecnici per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni emanate.

5. In attesa dell'autorizzazione di cui all'articolo 55, possono aver luogo operazioni consentite dai provvedimenti autorizzativi esistenti, che siano volte al mantenimento o al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di radioprotezione».

#### Art. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



